

Obbligo di dichiarazione delle intenzioni dei partecipanti al capitale di emittenti quotati

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Francesco Gianni
Tel. +39 06 478751
fgianni@gop.it

Giuseppe Cannizzaro
Tel. +39 06 478751
gcannizzaro@gop.it

Giulia Staderini
Tel. +39 06 478751
gstaderini@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

In data 16 ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore, il Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017.

L'art. 13 del suddetto Decreto – modificando l'art. 120 del D.Lgs 58/98 (Tuf) - introduce un nuovo adempimento di trasparenza che impone un obbligo di dichiarazione delle intenzioni (e di altri elementi informativi) al superamento di determinate soglie partecipative in emittenti azioni quotate.

In particolare, il Decreto prevede che, in occasione dell'acquisto di una partecipazione pari o superiore al 10%, 20% e 25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto o dal numero complessivo dei diritti di voto (fatto salvo l'obbligo di OPA che scatta a determinate condizioni al 25% per gli emittenti non PMI ai sensi dell'art. 106, comma 1-bis del Tuf) l'acquirente debba inviare alla Consob e alla società partecipata una dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve contenere una serie di informazioni, specificate nel Decreto medesimo, tra le quali **le intenzioni in relazione ad ulteriori acquisti nei sei mesi successivi**.

Si ritiene che la partecipazione debba essere riferita ai tre *basket* rilevanti per le comunicazioni ex art. 120 Tuf:

- a. azioni (art. 117 Regolamento Emittenti);
- b. partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe (art. 119, comma 1, Regolamento Emittenti);
- c. partecipazione aggregata complessiva (art. 119, comma 2 Regolamento Emittenti).

La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla "*data di acquisizione*", rilevante per la decorrenza dei termini delle comunicazioni ex art. 120 del Tuf.

Vi è poi un'ampia delega regolamentare alla Consob, nella quale è, tra l'altro, previsto che l'Autorità debba stabilire "*i termini e le modalità di comunicazione al pubblico*".

Inoltre, nel Decreto, manca una disposizione transitoria; nelle more della conversione del decreto in legge e dei tempi necessari per l'emanazione delle norme regolamentari, l'obbligo informativo contenuto nel Decreto è direttamente applicabile.

Pertanto, al superamento delle suddette soglie, i soggetti tenuti debbono effettuare la comunicazione, entro il termine previsto, con gli elementi inclusi nel Decreto, inviandola alla Consob ed alla società partecipata, verificando con la Consob le modalità e i termini per la pubblicazione.

Come sopra detto, il contenuto della comunicazione comprende, tra l'altro, l'obbligo di informare circa le "intenzioni" dell'acquirente in relazione alla partecipazione detenuta. Risulta quindi importante individuare il momento in cui l'intenzione possa essere considerata effettivamente maturata, nonché dettagliare i contenuti dell'informazione da fornire.

Si rammenta che l'omissione della comunicazione, è punita, tra l'altro, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro diecimila a Euro dieci milioni – o, se superiore, fino al 5% del fatturato complessivo – o da Euro diecimila a Euro due milioni in caso di violazione da parte di persona fisica, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuf.

Inoltre è prevista l'inibizione all'esercizio del diritto di voto relativo agli strumenti finanziari per i quali è stata omessa la dichiarazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del medesimo Tuf.